

CAMERA DEI DEPUTATI N. 252

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, BIONDI, ANIASI, AZZARO, BASSANINI,
CARIA, CASATI, SEPIA, PIETRINI, STERPA**

Presentata il 2 luglio 1987

Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si presenta alla vostra attenzione e, come si auspica, positiva valutazione, corrisponde all'intento di fornire un adeguato riconoscimento ed un sostegno concreto all'opera svolta nel campo della cultura e della lingua italiana dall'Istituto dell'Enciclopedia Treccani. Tale opera viene posta in essere da una istituzione privata, che tale intende restare anche dopo la auspicata approvazione di questa proposta, mercé una tradizione collaudata nel tempo di alto valore scien-

tifico, non solo in Italia ma anche all'estero, integrando in modo cospicuo altre attività promozionali pubbliche e private, rispetto alle quali acquista una rilevanza affatto specifica e incisiva.

Ciò considerato, apprezzata la specialità non fungibile dell'attività svolta dall'Istituto ed inoltre i benefici diretti e indiretti che ne derivano alla comunità nazionale, si invitano i colleghi a voler aderire alla iniziativa legislativa, confortandola con il loro assenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della realizzazione di programmi di studio, ricerca, documentazione e promozione in Italia e all'estero concernenti il patrimonio culturale e artistico del paese e la lingua italiana, di opere multimediali e a stampa di specifico interesse pubblico, della realizzazione di interventi nel campo della formazione e della programmazione didattiche, nonché dell'avvio di ricerche e di sperimentazioni sulla innovazione comunicativa in campo educativo, è corrisposto all'Istituto della Enciclopedia italiana, persona giuridica privata e istituzione culturale d'interesse nazionale, un contributo annuale di lire 1.000 milioni.

2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal comma 1 può essere rideterminato con le modalità previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

ART. 2.

1. L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 è demandata ad un comitato paritetico composto da rappresentanti del Ministero per i beni culturali ed ambientali, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della pubblica istruzione e dell'Istituto della Enciclopedia italiana.

2. Il comitato stabilisce periodicamente piani organici di intervento nei settori di comune interesse anche in raccordo con le altre iniziative culturali italiane all'estero.

ART. 3.

1. L'Istituto della Enciclopedia italiana realizza i piani approvati dal comitato di

cui all'articolo 2, sotto la sua diretta responsabilità scientifica e culturale. Con le modalità fissate dal proprio statuto, l'Istituto provvede alla gestione amministrativa del contributo di cui all'articolo 1.

2. L'Istituto della Enciclopedia italiana presenta annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta in base alle norme della presente legge, corredata dal relativo conto consuntivo. La relazione è altresì trasmessa alle Camere ed ai ministri interessati.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.